

# Sanzioni più severe sul diritto d'autore: anche il dilettante ora rischia grosso

Francesco Lanorte  
Ingegnere

La legge 248/2000 punisce la duplicazione di software, anche se fatta per puro risparmio. Ma non chiarisce se l'acquisto di un programma comporti l'obbligo di "marchiare" il supporto magnetico anche da chi non è iscritto alla Società degli Autori ed Editori

**I**l diritto d'autore è, giuridicamente parlando, molto giovane. Questa esigenza coincide con l'invenzione della stampa e con la conseguente nascita dell'attività editoriale, produttiva di forti interessi economici, e la circolazione di un gran numero di esemplari stampati.

Per comprendere in pieno il diritto d'autore e la sua storia bisogna tenere in considerazione la distinzione che si crea tra l'esistenza di un diritto di proprietà immateriale (*corpus mysticum*) disgiunto da quello del possesso materiale del bene (*corpus mechanicum*), ossia tra il diritto dell'autore di un brano musicale, di un manoscritto, di un quadro o di una statua, e il diritto di chi possiede materialmente questi beni. In Italia un primo decreto in materia fu emanato dal governo rivoluzionario piemontese nel 1799, seguito da una legge più completa promulgata nel 1801 nella Repubblica Cisalpina. Successivamente, dopo la restaurazione, furono emessi nei diversi stati italiani differenti provvedimenti legislativi: ma data la grossa frammentazione politica della penisola queste leggi erano quasi inutili per il loro limitato ambito applicativo. Per ovviare in parte a questo inconveniente, la Toscana, lo stato Sardo e l'Austria nel

1840 stipularono una convenzione per una protezione comune del diritto d'autore.

La prima vera legge italiana risale al 1865, subito dopo l'unificazione della penisola, e poi, tradotta nel testo unico 19 settembre 1881 n. 1012, rimase in vigore fino al 1926, quando venne sostituita da una nuova normativa. Infine la legge 22 aprile 1941 n. 633 e relativo regolamento del 18 giugno 1942 n. 1369, ha regolamentato più estesamente ed efficacemente la materia e, con alcune successive modifiche e integrazioni, è tuttora in vigore. Inoltre disposizioni sul diritto d'autore si trovano nel nostro Codice Civile del 1942 agli articoli 2575-2583.

Negli ultimi anni la nostra legge è stata massicciamente modificata, per adeguarsi ai nuovi mezzi di comunicazione dell'opera dell'ingegno, attraverso l'accoglimento delle direttive Cee in materia. Per contrastare il fenomeno della pirateria le ultime modifiche apportate alla legge hanno gravemente inasprito le pene per coloro che possiedono o commerciano opere dell'ingegno contraffatte.

Il 19 settembre 2000 è entrata in vigore la legge n. 248 del 28 agosto 2000, intitolata "Nuove norme di tutela del diritto d'autore", me-

glio nota come "legge antipirateria", pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2000 n. 206. Negli ultimi quattro anni il progetto ha superato i pareri delle commissioni a cui era stata assegnata con diverse modifiche, per essere poi approvato dalla Camera dei Deputati il 21 giugno 2000, e dal Senato della Repubblica il 25 luglio 2000. La legge consente finalmente al nostro Paese, dopo anni di discussioni e non senza forti polemiche, di dotarsi di uno strumento normativo importante in grado di prevedere sanzioni adeguate al sistema comunitario, e soprattutto di predisporre strumenti organizzativi di analisi e coordinamento per contrastare il fenomeno alla radice. Siamo, infatti, ai primi posti tra i Paesi produttori di video, cd musicali, cd-

rom con programmi e videogiochi e persino dvd.

La situazione è tale che produttori e commercianti sono giustamente preoccupati. Ma anche da parte dei magistrati e dalle forze di polizia si è segnalata invano l'esiguità delle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali (obiettivamente tra le più basse d'Europa, e tra l'altro applicate con molta incertezza e comprensione per chi è colto in flagranza).

L'art. 1 della legge 248/2000 sostituisce integralmente l'articolo 16 della legge n. 633 del 1941 (che di seguito richiameremo con l'acronimo Lda), che ha per oggetto il diritto di diffondere, ovvero quel diritto, che spetta all'autore, di diffondere la propria opera al pubblico. Il nuovo articolo 16 stabilisce: "Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, qua-



La legge "antipirateria", varata due anni fa, ha due pregi: prevede sanzioni adeguate al sistema comunitario e predispose strumenti organizzativi di analisi e coordinamento per contrastare il fenomeno alla radice.

li il telegrafo, il telefono, la radio-diffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari." Come si può di notare, l'elencazione della legge non ha carattere esaustivo o tassativo, poiché si parla genericamente di "uno dei mezzi di diffusione a distanza". Successivamente vengono elencati alcuni di questi mezzi, senza con ciò indicarli tutti. All'autore spetta, senza alcun dubbio, il diritto di utilizzare economicamente l'opera diffondendola con qualsiasi mezzo di diffusione a distanza, qualunque esso sia, compresa la trasmissione mediante pay-tv. Ovviamente, come succede per tutti i diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, anche questo diritto può essere ceduto, senza che ciò incida sul dirit-

to morale dell'autore, in special modo quello di rivendicare la paternità dell'opera.

In precedenza, con la legge n. 93 del 5 febbraio 1992, che disciplina la cosiddetta "copia privata senza scopo di lucro", nel campo della riproduzione su nastri, cd o videocassette, il legislatore aveva stabilito che una percentuale sul prezzo di vendita del supporto vergine deve essere corrisposta agli autori. Prima di analizzare la nuova disciplina, ricordiamo cosa prevedevano le norme prima della modifica:

1) era libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, effettuata a a mano con mezzi non idonei allo spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. Tale disciplina è rimasta invariata.

- 2) era libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per uso personale o per i servizi della biblioteca.
- 3) era vietato lo spaccio delle copie nel pubblico, e in genere ogni utilizzazione di concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore. Tale disciplina è rimasta invariata.

Con la nuova normativa, invece, la situazione cambia. Il nuovo art. 68 dice:

"È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi

*Un'azione di sequestro di materiale taroccato, da parte di agenti della Guardia di Finanza.*

quarto e quinto, per uso personale. È vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione spettanti all'autore.

In breve si può riassumere così il nuovo articolo 68:

- 1) innanzitutto rimane libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, ma se la riproduzione è effettuata mediante fotocopia o xerocopia o analogo mezzo, non può essere superiore al 15% del volume esclusa la pubblicità.
- 2) il responsabile del centro o punto di riproduzione deve corrispondere un compenso, quantificato ex lege salvo diverso accordo e legato al numero delle pagine riprodotte, destinato a essere ripartito tra gli autori e gli editori.

In particolare, non è consentito:

- 1) riprodurre interi volumi o fascicoli, salvo opere rare fuori catalogo presso biblioteche pubbliche;
- 2) riprodurre per un'utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica dell'autore;
- 3) riprodurre oltre il limite del 15% per uso personale;
- 4) riprodurre senza il pagamento del compenso, quando previsto;
- 5) spacciare delle copie, fatte per uso personale, nel pubblico.

Questa legge introduce pene severissime nei confronti di chi viola il diritto di autore. Appare tuttavia evidente come vengono messi sullo stesso piano i dilettanti che duplicano in cd-rom magari solo per curiosità o per provare un certo programma a casa e chi duplica e



rivende illegalmente i cd-rom.

La grande differenza rispetto alla precedente legge del 1992 è nella terminologia. La legge precedente infatti prevedeva pene solo se la duplicazione illegale del software era fatta a fini di lucro mentre nella nuova stesura è stabilito che sia reato se la duplicazione del software è fatta anche solo per trarne profitto.

La differenza è sostanziale perché il privato che duplicava un cd-rom semplicemente per provare un determinato programma a casa con la legge precedente praticamente non veniva punito, con la nuova legge invece commette un reato perché la giurisprudenza considera profitto anche il semplice risparmio di spesa per non avere comperato il bene.

Ma il punto più discusso della nuova legge è l'aver introdotto l'obbligo di etichettare i supporti informatici e musicali con il contrassegno Siae anche se distribuiti da soggetti non iscritti all'ente. Il regolamento di attuazione della disciplina di apposizione del contrassegno sulle opere dell'ingegno emanato con Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338 prevede un elenco dei programmi non soggetti all'obbligo del contrassegno, come ad esempio i programmi scaricati per via telematica, il software interno ("firmware") di apparati cellulari (il bollino sul telefonino?) e di altri apparecchi industriali e tecnici, e le patches, cioè le correzioni o gli aggiornamenti che i produttori di software periodicamente rilasciano.

Rimangono tuttavia molti interrogativi aperti e fra questi il dilemma se, acquistato un programma in un paese dell'Unione europea, l'acquirente non sia tenuto ad apporre il "bollino".

Il quesito non è peregrino, dal momento che la legge sul diritto d'autore sanziona l'importazione, a fine di profitto, di programmi contenuti in supporti non contrassegnati. Ma se il prezzo nel paese di provenienza è inferiore a quello praticato in Italia? Vi è certamente profitto (inteso come risparmio di spesa), ma vi è lesione dei diritti del titolare?

**Francesco Lanorte**